



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VII

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, (di seguito Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o*

di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha disposto la costituzione di una società per la gestione degli impianti idrici con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Sogesid S.p.A. (di seguito Sogesid), costituita ai sensi del predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 96 del 1993, è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla società, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;

VISTO lo statuto di Sogesid e, in particolare, l’articolo 4 sull’oggetto sociale il quale, tra l’altro, prevede che la società, su base convenzionale, anche attraverso lo svolgimento della funzione di stazione appaltante, svolge la propria attività in materia ambientale, fornendo supporto e assistenza tecnica per il sistema idrico integrato, per la gestione dei rifiuti, per gli interventi di bonifica, per la tutela delle acque, per il dissesto idrogeologico, per la protezione della natura e la difesa della biodiversità, per la protezione dall’inquinamento, nonché per la cooperazione internazionale in materia ambientale;

VISTO l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2;*

VISTA la nota n. 2494 del 19 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto che, in relazione alla partecipazione in Sogesid, non sussistono le condizioni previste dall’articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l’alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione specificando in dettaglio che: *“Sogesid rientra nei casi di cui alle lettere a) e d) del citato art. 4 in quanto svolge servizi di interesse generale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dello scrivente Ministero, che si avvale costantemente del supporto tecnico specialistico altamente qualificato della Società in questione per il perseguimento dei propri compiti, fornendo supporto tecnico-specialistico alle strutture ordinarie del Ministero e a quelle dei Commissari straordinari in materia di:*

- *pianificazione e individuazione di interventi per il sistema idrico integrato, le bonifiche ambientali, il dissesto idrogeologico e la gestione integrata dei rifiuti e in materia di protezione della natura e difesa della biodiversità;*
- *realizzazione di progetti di fattibilità tecnica ed economia nelle medesime materie;*
- *monitoraggio e gestione della governance dei processi per l'attuazione degli interventi programmati;*
- *caratterizzazione di matrici ambientali e supporto tecnico - specialistico funzionale alla realizzazione di interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di siti inquinati;*

In tale ambito la Società svolge, altresì, servizi di committenza a supporto di amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui alla lettera e) del medesimo articolo 4 e, in particolare, svolge compiti di stazione appaltante/soggetto attuatore di interventi di investimento pubblico, di progettazione, affidamento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Inoltre, la Sogesid non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, della normativa in oggetto, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che la Sogesid non debba essere oggetto di alienazione o di adozione di misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016.”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Sogesid S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE
firmatario1